

N. 00538/2009 REG.SEN.
N. 01308/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2004, proposto da:
Turco Marco Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Maria Turco, con
domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana, 39;

contro

Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti,
45;

per l'accertamento,

del diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento economico previsto
per le mansioni svolte, in qualità di Commissario della Polizia di Stato, dal 19
gennaio al 19 settembre 1999, mansioni superiori a quelle proprie della qualifica
di appartenenza;

per la condanna

dell'Amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice, cioè
delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente ed il trattamento
economico previsto per le mansioni superiori svolte, comprensive di interessi,
rivalutazione, effetti previdenziali ed effetti sul trattamento di fine rapporto, e
con ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone di essere stato dipendente del Ministero dell'Interno dal 31 ottobre 1991 al 31 marzo 2000, data nella quale è cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie e di essere stato assunto in servizio il 31 ottobre 1991 in qualità di Vice Commissario della Polizia di Stato, conseguendo la qualifica di Commissario il 31 ottobre 1993.

Dal 19 gennaio 1999 al 31 marzo 2000 il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Madonna di Campagna" della Questura di Torino, a seguito di nomina da parte del Questore di Torino con ordinanza datata 9 gennaio 1999; tale ufficio, sino al 19 settembre 1999, rientrava fra quelli aventi livello dirigenziale, alla direzione dei quali deve essere preposto un appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato, e non un appartenente al ruolo inferiore dei Commissari come il ricorrente.

Soltanto dal 20 settembre 1999 il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Madonna di Campagna" è stato declassato a livello direttivo e di conseguenza è entrato a far parte degli uffici alla cui direzione deve essere preposto un appartenente al ruolo dei Commissari.

Secondo parte ricorrente, deve essere accertato il suo diritto alla corresponsione, per il periodo suindicato, del trattamento economico corrispondente alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, e che l'Amministrazione venga condannata al pagamento delle somme di cui risulti debitrice, comprensive di interessi, rivalutazione monetaria, effetti previdenziali ed effetti sul trattamento di fine rapporto.

Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

La disciplina normativa del personale della Polizia di Stato prevede espressamente che le funzioni superiori possano essere occasionalmente svolte da dipendenti con qualifica inferiore (art. 7 del DPR 782/1985).

In tali ipotesi, infatti, salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata. Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto. Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Qualora ciò avvenga, come nella specie, non ne deriva automaticamente la corresponsione del relativo trattamento economico, in considerazione del fatto che la sostituzione del superiore gerarchico rientra negli ordinari compiti della qualifica di appartenenza.

Parimenti, l'art. 33 del DPR n. 335/82, che concerne proprio l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, relativamente alla capacità dei Vice Commissari e dei Commissari di sostituire i superiori gerarchici in caso di loro assenza o impedimento, nulla dispone in ordine al trattamento economico, confermando la peculiarità di detto ordinamento.

Secondo l'anzidetta disposizione, infatti, il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai commissari è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. In caso di assenza o di impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto. Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e di coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento. Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del

personale della Polizia di Stato.

Peraltro, come ha già chiarito questa Sezione, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie sottratte alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è esclusa, per espressa disposizione di legge, dall'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; di conseguenza non è applicabile al personale della Polizia di Stato l' art. 52 comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2, lettere a) e b) dello stesso art. 52 (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 settembre 2008, n. 1877).

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'analisi dell'ordinamento della Polizia porta a ritenere che lo stesso istituto dell'assegnazione a mansioni superiori sia sconosciuto all'ordinamento della Polizia medesimo, permeato del principio di gerarchia, e che eventuali situazioni di fatto difformi siano inidonee a produrre alcun effetto, in termini tanto retributivi che di carriera (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 maggio 2007, n. 4024).

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO